

Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22190 del 27/09/2013

Giudizio dinanzi alla corte di appello - Art. 281 sexies cod. proc. civ. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

La decisione a seguito di trattazione orale, prevista dall'art. 281 sexies cod. proc. civ., può essere adottata dalla corte di appello, come è confermato dall'art. 352 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che, seppure inapplicabile "ratione temporis", dimostra il "favor" del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo. (Nella specie, la corte d'appello era giudice di unico grado sull'impugnazione di lodo arbitrale ed il ricorrente, all'udienza di discussione, non aveva chiesto un termine per deduzioni difensive, né invocato l'applicazione dell'art. 190 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22190 del 27/09/2013